



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

*Trasmissione tramite Con.Te.*

Al Presidente del Consiglio  
Comunale

Al Sindaco

Al Segretario

del Comune di

**SALGAREDA (TV)**

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria

del Comune di

**SALGAREDA (TV)**

**Oggetto: trasmissione delibera n. 281/2019/PRNO del 26 febbraio 2019**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 281/2019/PRNO, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 26 febbraio 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 26 febbraio 2019*

*composta dai magistrati:*

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Diana CALACIURA TRAINA | Presidente           |
| Tiziano TESSARO        | Consigliere          |
| Amedeo BIANCHI         | Consigliere Relatore |
| Maristella FILOMENA    | Referendario         |

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, in particolare il comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);



VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2018;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatta dall’Organo di revisione del Comune di Roncade (TV);

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio BDAP trasmessi dall’ente in osservanza dell’art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 11/2019 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

#### FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR per il rendiconto 2016).

L’art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall’art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*), ne definisce l’ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici”*).



*per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").*

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *"di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio"* (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

In altri termini, qualora le irregolarità ravvisate dalla Sezione Regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, l'attività di controllo sui bilanci da parte della Corte suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili di minor gravità o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Tenuto conto della precedente deliberazione della Sezione n. 449/2018/PRNO avente a oggetto il Rendiconto del Comune per l'esercizio 2015, sulla base dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 e degli schemi di bilancio acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, la Sezione deve richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate:

### **Monitoraggio e verifica gestione Consorzio Bim Piave di Treviso**

Con riferimento alle scritture finanziarie ed economico patrimoniali di tale Ente relative all'esercizio 2016, si sono riscontrati un risultato economico d'esercizio negativo per euro 1.352.674,32 e un'incapienza del patrimonio netto in relazione al fondo di dotazione, con assenza di riserve iscritte a bilancio.

A parziale chiarimento dei rapporti convenzionali, il Responsabile del servizio



finanziario, con propria mail ordinaria (prot. C.d.c. 819 del 30 gennaio 2019) ha confermato tali aspetti precisando che *".... l'ente non ha riserve a garanzia di copertura del fondo di dotazione in quanto lo stesso è composto da risorse annue che pervengono dai sovra canoni idroelettrici ...."*.

In ordine a tali rilievi, seppur non sembrano emergere ripercussioni sugli equilibri del Comune, appare opportuno evidenziare in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche anche mediante moduli privatistici (e, quindi, attraverso la costituzione e la partecipazione a società e consorzi), impone particolari cautele e obblighi in capo a coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione delle risorse medesime; obblighi e cautele inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate, che non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di organismi a partecipazione pubblica, e, dunque, indirettamente a carico degli enti locali soci, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, sono funzionalmente collegati al perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale, a vantaggio dell'intera collettività.

Gli obblighi, in particolare, si sostanziano nel monitoraggio effettivo, da parte dell'ente partecipante, sui documenti di bilancio e sull'andamento della gestione, esercitando una puntuale azione preventiva di controllo e verifica sulle attività svolte, sul corretto funzionamento degli organi e sull'andamento dei rapporti contrattuali, nonché di indirizzo (attraverso la determinazione degli obiettivi e delle scelte strategiche).

Si ritiene inoltre di evidenziare preliminarmente che l'articolo 3 del d.Lgs. n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali in contabilità finanziaria, conformino la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Nel caso di specie, il Consorzio BIM Piave Treviso, propriamente denominato *"CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL PIAVE"* è costituito tra i Comuni della Provincia di Treviso compresi nel Bacino Imbrifero del Fiume Piave per espressa previsione della Legge 959/1953. Come rinvenibile dall'art. 27 dello Statuto consortile, tale entità, fa riferimento a quanto disposto in merito dalla parte II *"Ordinamento finanziario e contabile"* di cui al D.Lgs. 267/2000, adottando la contabilità finanziaria e un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Ciò premesso, in merito alla perdita di esercizio per l'esercizio 2016 si ritiene di richiamare le disposizioni contenute nel principio o postulato generale n. 15 di cui al D.Lgs. 118/2011, come già evidenziato applicabile alle pubbliche amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria, secondo cui in prima istanza *"le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio."* precisando in seguito che *"..... il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata."*

Ulteriormente, in ordine ad una possibile incapienza del patrimonio netto consortile rispetto al fondo di dotazione rinvenibile dalla lettura dello stato patrimoniale, il Responsabile del servizio finanziario precisava che “ ..... il fondo di dotazione è positivo per euro 18.777.752,37 e il risultato d'esercizio è negativo per euro 1.352.674,32 evidenziando alla fine un patrimonio netto di euro 17.425.078,06 e un totale generale dello stato patrimoniale passivo di euro 20.103.311,13 che bilancia perfettamente con il totale dell'attivo”.

Pertanto, al termine dell'esercizio 2016, il patrimonio netto nominalmente positivo per euro 17.425.078,06, risulta incapiente per l'importo pari alla perdita di esercizio (1.352.674,32 euro) rispetto al fondo di dotazione, pari a euro 18.777.752,77. Tale condizione, potrebbe esprimere un conseguente, seppur temporaneo, disequilibrio patrimoniale.

A tal proposito infatti, verificata in precedenza l'assenza di riserve iscritte al patrimonio netto del consorzio, lo stesso assume un saldo complessivo inferiore a quello relativo al Fondo di dotazione che, in base al principio contabile applicato 6.3, All. 4/3, D.Lgs. n. 118/2011, “*rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente*” anche considerato che “*Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite*”.

Nel caso di specie, pur trattandosi di bilancio riferito al Consorzio, e verificato che la consistenza del fondo di dotazione sia rappresentata da “... *da risorse annue che pervengono dai sovracanonici idroelettrici* ...” si ritiene opportuno raccomandare il monitoraggio di tali grandezze avendo cura di assicurare il rispetto dei principi contabili applicati sia in ordine all'equilibrio economico che a quello patrimoniale.

Tale monitoraggio, peraltro, deve intendersi finalizzato ad una corretta iscrizione della partecipazione consortile nelle immobilizzazioni finanziarie dell'ente locale, secondo le modalità espressamente richiamate dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria ex All. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011.

Da ultimo, tenuto conto della predetta perdita di esercizio e in considerazione delle sopravvenute disposizioni di cui all'art. 21, co. 1, del D.Lgs. n. 175/2016, si invita l'Ente a valutare l'opportunità di provvedere a specifici idonei accantonamenti in quota del risultato di amministrazione, finalizzati a sterilizzare possibili rischi futuri derivanti da eventuali obblighi di ripiano di perdite consortili o deterioramenti degli equilibri patrimoniali. La ratio delle richiamate disposizioni, infatti, è quella di ridurre il rischio dell'ente partecipante rispetto a dette vicende, in ossequio ai canoni della sana gestione finanziaria ed al generale principio di prudenza (par. n. 9 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011).

PQM



La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della Legge 266/2005, in base alle risultanze della documentazione relativa al rendiconto 2016 del Comune di Salgareda (TV):

- raccomanda all'Amministrazione la verifica dei documenti di bilancio e un costante monitoraggio sull'andamento della gestione dell'Ente consortile Bim Piave di Treviso, in conformità ai principi contabili generali e ai principi contabili applicati di cui al D.Lgs. 118/2011.

La Sezione si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni riportate nella presente deliberazione.

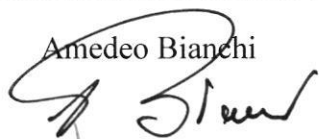
Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, a mezzo applicativo Con.Te., al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché al Revisore dei conti del Comune di Salgareda (TV) per quanto di rispettiva competenza e per la doverosa informazione al Consiglio Comunale.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2019.

IL MAGISTRATO RELATORE

Amedeo Bianchi



Depositata in Segreteria il

12 SET. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Letizia Rossini



IL PRESIDENTE

Diana Galaciura Traina

